

quindi assolutamente non applicabile alle annuità in questione liquidate tutte anteriormente al 1° novembre 1932.

È da tenere presente altresì che la riduzione è stata applicata ad alcune serie di annuità liquidate con decreti, che neanche contenevano la riserva sopra detta, annuità cui, per le stesse dette ragioni potrà tutto al più applicarsi il decreto 13 aprile 1932 di S. E. il capo del Governo, ma non certo il R. D. L. 22 ottobre 1932.

Non è quindi possibile aderire alla riduzione come sopra effettuata dal Ministero, per la quale l'Istituto verrebbe a ricavare, dalle operazioni di sconto delle annuità ridotte, un interesse del 6.50%, anziché quello del 7.25% deliberato a suo tempo dall'On. Consiglio e stabilito nei relativi contratti.

Occorre poi esaminare quanto si riferisce alle annuità che, pur essendo state acquistate dall'Istituto alaggio del 7.25%, con contratti anteriori al R. D. L. 22 ottobre 1932 n. 1378 ed accettati regolarmente dal Ministero, senza riserva alcuna, con declaratoria anch'esse anteriore alla emanazione del R. D. L. suddetto, vengono liquidate con decreti posteriori al 1° novembre 1932. -